



---

Mefop

# ANTICIPAZIONI E RISCATTI

*Eurofer/Mefop*

# Anticipo Tfr o anticipo fondo pensione?



Mefop

- L'anticipazione del Tfr:
- presuppone 8 anni di servizio presso lo stesso datore.
- Può essere richiesta una sola volta.
- Le anticipazioni in azienda non possono superare il 10% degli aventi diritto e non oltre il 4% dei dipendenti totali.
- Percentuale erogabile: 70%

**In caso di cessione del quinto non è possibile ottenere anticipazioni del Tfr; nel fondo pensione l'anticipazione per spese sanitarie è incedibile per 4/5.**



Anticipazioni per **spese sanitarie**: a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; richiedibile in qualsiasi momento; fino al 75% della posizione maturata. **TASSAZIONE: 15-9%**

Anticipazioni per **acquisto/ristrutturazione prima casa**: prima casa di abitazione, per sé o per i figli; appositamente documentata; richiedibile decorsi 8 anni di partecipazione; fino al 75% della posizione maturata. **TASSAZIONE: 23%**

Anticipazioni per **ulteriori esigenze (soglia minima 2000 euro)**: sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la FPC effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta (Direttive Covip 28.06.2006); richiedibile decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 30% della posizione individuale maturata. **TASSAZIONE 23%**

# Deroga per terremotati del centro Italia (SCADENZA AGOSTO 2019)



Mefop

- Legge 229/2016 di conversione del decreto recante misure urgenti per terremotati del centro Italia (art.48 c.13-bis)dal 24 agosto 2016 per un triennio:
- **accesso alle anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze senza 8 anni e con fiscalità agevolata come per spese sanitarie;**
- imputazione fiscale dei montanti (M3, poi M2 e per il residuo M1) anche per la causale delle spese sanitarie (Cfr riscontro Agenzia Entrate ad interpello Covip del maggio 2014 rispetto alla misura analoga relativa al terremoto dell'Emilia)
- autocertificazione o documentazione attestante la residenza in uno dei comuni indicati alle date del sisma (allegati 1, 2 e 2 bis della legge)

# La documentazione provvisoria e le responsabilità per il Fondo



Mefop

**Il fondo eroga sulla base di documentazione preliminare ferma l'esigenza di produrre successivamente la documentazione definitiva comprovante le spese** (fatture, ricevute fiscali, rogito)

- il Fondo potrebbe comunque agire per ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.
- Il fondo sarebbe titolato alla **richiesta, anche coattiva, delle somme lorde erogate**, con onere di recupero dell'imposizione fiscale a carico dell'aderente:

mediante la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le somme restituite al FP ai sensi della lett. d-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) ovvero con istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

**N.B.** Non confondere la restituzione con **la reintegrazione** (per la quale è riconosciuto un credito di imposta)

- Concetto di **PRIMA CASA**
- **Residenza/dimora abituale** (concetto civilistico ripreso da Covip, domicilio art.43 comma 2 c.c.)

L'immobile può essere situato all'estero?

(Risp. a quesito Covip febbraio 2013, autodichiarazione su prima casa insufficiente)

- *Nella prassi (documenti sulle anticipazioni):* si considera prima casa di abitazione **quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali**

- **Autocertificazione** :

non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile; non titolarità su tutto il territorio nazionale di alcun diritto reale relativamente ad altre abitazioni acquistate con le agevolazioni «prima casa»

## **Novità legge di stabilità per il 2016**

*Modifica alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.*



- **Possibili Intestatari dell'immobile:** iscritto, figlio, **coniuge in regime di comunione legale dei beni...**  
*In quest'ultimo caso eroghiamo per l'intero importo o per il 50%?*
- L'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione non spetta all'iscritto che sia già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge separato (Cfr. orientamenti Covip 10 febbraio 2011) – **Alert: (Cass.n.3931/2014) secondo cui le agevolazioni fiscali per acquisto prima casa andrebbero riconosciute anche in caso di possesso pro quota di immobile assegnato in godimento al coniuge separato "per inidoneità di tale diritto a soddisfare le esigenze abitative".**
- Acquisto a titolo oneroso di diritto di proprietà: è **esclusa l'anticipazione per acquisti a titolo gratuito** (es. donazione o successione)

# Acquisto prima casa



- Casi particolari:

Acquisti pro quota: ok

Proprietà superficiaria: ok

Nuda proprietà: ok se l'iscritto o il figlio trasferiscono residenza

Pertinenze: ok se insieme all'immobile prima casa altrimenti no  
(alcuni documenti contengono distinzione esplicita es. Telemaco)

Immobile adiacente per «abitazione insufficiente»

Rent to buy (affitto con riscatto): ok per pagamento del prezzo finale che consente acquisto della proprietà (prima affitto con abbattimento del costo finale)



## ... per ristrutturazione prima casa: documentazione essenziale



Mefop

- Certificato di residenza
- Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione
- **NO** Autocertificazione da cui risulti la non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile
- **Attestazione ditta appaltante sulla tipologia di lavori**

- **Vincoli giudiziari**: blocco della posizione fino al provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- **Cessione quinto/Delega di pagamento**: liberatoria della finanziaria. In costanza di rapporto di lavoro nulla è dovuto alla finanziaria che neghi la liberatoria; cessato il rapporto la finanziaria ottiene l'importo equivalente all'anticipazione richiesta. Eccezione per spese sanitarie cedibili nei limiti di 1/5. 4/5 vanno liquidati all'aderente senza attendere.

# Computo anzianità di partecipazione:



Prassi operativa corretta:

mantenere la data di iscrizione che risulta al fondo.

Se l'aderente intende richiedere un'anticipazione o prestazione pensionistica per la quale necessita di un periodo di permanenza minima



deve far pervenire la certificazione dell'altra forma pensionistica complementare da cui si evinca la data di iscrizione originaria e il fatto che non abbia ancora esercitato il riscatto totale della posizione.



## Se vengono meno i requisiti di partecipazione è possibile:

- Il trasferimento alla forma cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività
- Il **riscatto parziale** nella misura massima del 50% della posizione maturata in caso di inoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
- Il **riscatto totale** in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e per inoccupazione superiore a 48 mesi
- Il **riscatto per premorienza**

*Per questi riscatti sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del **15% che scende fino al 9%** in considerazione dell'anzianità di partecipazione*



Sono possibili ipotesi di **riscatto per cause diverse** da quelle esplicitamente previste dalla legge e definite in sede negoziale con applicazione di una ritenuta a titolo di **imposta pari al 23%** dell'imponibile (art.14 comma 5)

- Statuto Eurofer (art.12 comma 2 lett.d)



- «riscattare **fino all'intera posizione individuale maturata** ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto: il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;»

- Covip **risposta a quesito novembre 2018:**  
possibilità di versare il Tfr per l'ex fiscalmente a carico
- *“la prosecuzione dell'adesione al Fondo avviene, pertanto, su base individuale e consente ai citati lavoratori di destinare alla forma pensionistica anche il proprio TFR, analogamente a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Decreto lgs. n. 252/2005 per le adesioni individuali a fondi pensione aperti e a PIP”*



- **Quindi il fiscalmente a carico che dovesse scegliere di versare il Tfr ad Eurofer, una volta cessata l'attività per la quale versa il Tfr e in costanza di inoccupazione, potrà riscattare per perdita dei requisiti (cfr circolare Covip 5027/2017)**

# Riscatti per inoccupazione



Mefop

- Attestazione stato di inoccupazione
- Risp a quesito Covip luglio 2015: **certificazione del centro per l'impiego** (non sospende l'inoccupazione lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivi una retribuzione inferiore alla soglia oltre la quale il reddito è soggetto ad imposizione fiscale: 8000 euro per lavoro subordinato; 4.800 autonomo e parasubordinato)
- **Autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000**

# Mobilità, Naspi e riscatto parziale



Mefop

- Risposta a quesito Covip dicembre 2016
  - **La Naspi sostituisce dal 1 gennaio 2017 l'indennità di mobilità** (indennità di disoccupazione unica che sostituisce tutti i precedenti ammortizzatori sociali)
  - La procedura di mobilità di licenziamento per riduzione del personale (artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991 rimane in vigore cambia soltanto la tipologia di indennità
  - La Naspi è indennità di disoccupazione sia in caso di licenziamento individuale che in caso di procedura di mobilità/licenziamento collettivo.
  - Per riconoscere il riscatto parziale fiscalmente agevolato occorre che **la lettera del datore di lavoro** attesti la cessazione del rapporto per l'avvio della procedura di cui alla legge 223 del 91
  - Non è sufficiente la fruizione della Naspi



# Fondo esuberi /mobilità



Fondo esuberi bancario e fondo esuberi ex art.4 Legge 92/2012  
per tutte le aziende con più di 15 dipendenti

## **Vista l'analogia con la fattispecie della mobilità...**

- **Soluzioni di uscita** dal fondo pensione:

*Il riscatto parziale fiscalmente agevolato ex art.14, comma 2. lett.b, nella misura massima del 50% della posizione maturata.*

- Per **la restante parte** è possibile:

*Il riscatto totale per perdita requisiti ex art.14, comma 5, D.Lgs 252/2005 (con aliquota del 23%)*

*Oppure attendere la maturazione della prestazione pensionistica.*

# Fondo esuberi/Mobilità



Mefop

*Nel caso si opti contestualmente per il riscatto parziale fiscalmente agevolato e per il riscatto totale ex art.14 comma 5, la fiscalità sarà applicata come chiarito dalla*

## **Risoluzione Agenzia Entrate n.399/E del 2008**

**- 50%prioritariamente imputato a m1,m2 e m3**

**M1 tassazione separata, M2 tassazione separata, M3:15%-9%**

**-restante parte riscattata per cause diverse con successiva imputazione a m1 m2 (nei limiti della capienza) ed M3**

**M1 tassazione separata, M2 tassazione ordinaria, M3: 23%.**

**Contratti di solidarietà (risp a quesito Covip settembre 2014)**


*Non è possibile procedere al riscatto parziale non verificandosi né una sospensione né un'interruzione dell'attività lavorativa ma semplicemente una riduzione dell'orario di lavoro*

# Riscatto per cassa integrazione




***Orientamenti Covip del 28 novembre 2008***

La cassa integrazione quale condizione per il riscatto parziale con fiscalità agevolata ex art.14 comma 2 lett.b) D.Lgs 252/2005



**alla cassa integrazione deve far seguito la cessazione del rapporto di lavoro, oppure**



**deve trattarsi di cassa integrazione a 0 ore e della durata di almeno 12 mesi.**

- Il riscatto è operato seguendo la normativa previgente:
  - coniuge, figli e genitori se viventi a carico;
  - beneficiari designati solo in assenza dei prossimi congiunti

Le somme riscattate non entrano nell'asse ereditario e non scontano l'imposta di successione (circolare Entrate 70/2007)